COMUNE DI CAVRIAGO
(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. …….. del …….

INDICE

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Sospensione attività
Art. 3 - Definizioni

Capo II – Gestione degli Impianti

Art. 4 - Gestione diretta
Art. 5 - Affidamento a terzi
Art. 6 - Contenuto dei contratti

Capo III – Assegnazione degli Impianti

Art. 7 - Richieste per uso continuativo
Art. 8 - Criteri di priorità nelle assegnazioni
Art. 9 - Utilizzo scolastico
Art. 10 - Richieste per uso saltuario
Art. 11 - Rilascio delle concessioni
Art. 12 - Sospensione e revoca delle concessioni
Art. 13 - Rinunce
Art. 14 - Tariffe e modalità di pagamento

Capo IV – Utilizzo

Art. 15 - Accesso e utilizzo degli Impianti
Art. 16 - Responsabilità
Art. 17 - Norme generali di comportamento
Art. 18 - Uso occasionale per manifestazioni
Art. 19 - Sanzioni

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 - Disposizioni transitorie
Art. 21 - Verifica e controllo
Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi ad istituti scolastici.

2. Gli impianti sportivi comunali di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e attrezzati per una o più attività sportive, da esercitare anche a livello agonistico.

3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali.

Art. 2
Sospensione o rinvio attività sportiva

1. L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere o rinviare, per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo, qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "Testo unico" il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 **(TUEL)** e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per "impianto sportivo" qualsiasi spazio all'aperto o locale attrezzato per lo svolgimento della pratica sportiva, di proprietà del Comune o di proprietà di altri soggetti ma nella disponibilità del Comune;

c) per "terzo gestore" il soggetto al quale, in forza di un contratto o di una convenzione, è stata affidata la gestione di un impianto sportivo**;**

d) per "Responsabile di Settore" il soggetto al quale il Sindaco ha affidato le funzioni di cui all'articolo 107 del Testo unico;

e) per "ufficio sport" l'ufficio o servizio del Comune competente in materia di sport;

f) per "uso continuativo" si intende l'utilizzo di un impianto per un periodo non inferiore a tre mesi, tramite calendari definiti;

g) per "uso saltuario" si intende l'utilizzo differente dall'uso continuativo;

h) per "richiedente" si intende la società, ente, gruppo o singolo che richiede l'utilizzo di un impianto sportivo;

CAPO II
GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4
Gestione diretta

1. Il Comune può gestire direttamente gli impianti sportivi avvalendosi del personale dipendente e procurandosi i beni e servizi necessari con le modalità previste dalle normative vigenti, perseguendo l'efficienza e l'economicità della gestione, salvaguardandone l'uso pubblico.

Art. 5
Affidamento a terzi

1. Qualora il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni, ai sensi dell'articolo 90, comma 25°, della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 (art. 2 della Legge Regionale n. 11 del 6 Luglio 2007).
Sono esclusi dalla Legge Regionale gli impianti per i quali l'affidamento del servizio di gestione è regolato dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi (TUEL).

2. Nel caso in cui non sia ritenuta vantaggiosa la gestione diretta di cui all'articolo 4 il Comune può:

a) affidare la gestione degli impianti nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica al fine di garantire una maggiore economicità, fruibilità e trasparenza ai sensi della Legge Regionale 6 Luglio 2007, n. 11.

b) affidare la gestione in via diretta solo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 11/2007;

Art. 6
Contenuto dei contratti

1. Le convenzioni e i contratti stipulati con i terzi gestori per la conduzione degli impianti sportivi comunali dovranno prevedere le seguenti clausole essenziali:

- Oggetto della convenzione e descrizione dell'impianto;
- Disciplina delle tariffe;

- Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- Salvaguardia dell'impianto sportivo;
- Durata del contratto e facoltà di recesso dell'Amministrazione comunale;
- Rapporti economici e finanziari tra le parti;
- Modalità di assegnazione e garanzia di imparzialità degli spazi di utilizzo degli impianti da parte del Comune o da parte del terzo gestore;
- Potere di vigilanza degli uffici comunali;

CAPO III
ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 7
Richieste per uso continuativo

1. Le domande d'assegnazione per uso continuativo devono essere presentate per iscritto, ogni stagione sportiva entro la data stabilita dall'Ufficio competente su apposito modulo, all'Ufficio Sport del Comune o, se previsto dalla convenzione o dal contratto, al "terzo gestore".
I moduli per le richieste da inoltrare al Comune, e la relativa scadenza saranno pubblicati ogni anno sul sito del Comune http://www.comune.cavriago.re.it/ o reperibili presso l'Ufficio Sport.

2. Sulla base delle domande ricevute, il Comune sentito anche il parere della Consulta Sportiva Comunale o il "terzo gestore", entro il termine e nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 8, definisce il calendario di uso degli impianti sportivi che rimarrà in vigore per tutta la stagione sportiva.

3. Le domande pervenute dopo la data di scadenza vengono prese in esame successivamente alla compilazione dei calendari d'utilizzo, in funzione degli eventuali orari e spazi residui disponibili.

Art. 8
Criteri di priorità nelle assegnazioni

1. Gli impianti sportivi sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze dei cavriaghesi.

2. Il Comune, o il "terzo gestore", soddisfa le richieste dei soggetti richiedenti in base ai criteri di priorità del presente articolo.

3. Qualora le richieste di concessione, pervenute al Comune Servizio Sport o al terzo gestore siano in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, l'assegnazione avverrà avendo riguardo:

a) al fatto che le società sportive o associazioni sportive dilettantistiche abbiano sede legale nel Comune di Cavriago;

b) al seguente ordine di priorità delle attività svolte in modo continuativo:
   - attività professionistiche e agonistiche, giovanili di avviamento allo sport, di formazione, centri per la terza età e per portatori di handicap;
   - allenamenti di società amatoriali;
   - attività motorie per adulti;

c) al comportamento tenuto dal concessionario nel corso delle eventuali precedenti concessioni;

d) all'accertamento che il concessionario richiedente non svolga attività a fini di lucro;

e) alla dichiarazione della presenza di almeno 10 atleti per ogni allenamento, con esclusione di tecnici e dirigenti non giocatori ovvero di un numero massimo compatibile con le caratteristiche dell'impianto;

4. A parità di priorità di cui al comma 3° hanno prevalenza, nell'ordine:

a) i soggetti cha da più anni svolgono l'attività sul territorio;

b) i soggetti che svolgano attività d'avviamento allo sport e che sviluppano un settore agonistico giovanile;

c) i soggetti che non svolgano attività a fine di lucro;

d) soggetti con il maggior numero di tesserati;

Art. 9
Utilizzo scolastico

1. Il Comune può utilizzare le strutture sportive comunali inserite nei plessi scolastici (palestre "De Amicis" e "La Cremeria") sulla base d'appositi accordi, previa definizione da parte degli istituti del loro calendario d'utilizzo.

2. L'uso degli altri impianti sportivi da parte delle istituzioni scolastiche è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e negli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì ed eccezionalmente in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate.

Art. 10
Richieste per uso saltuario

1. Le domande di assegnazione per uso saltuario devono essere presentate, per iscritto e con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo direttamente al "terzo gestore" o all'Ufficio Sport del Comune in base a quanto indicato dalle convenzioni di gestione dell'impianto richiesto.
2. Nel caso di più richieste concomitanti, vale la data di arrivo della richiesta in forma scritta.

Art. 11

Rilascio delle concessioni

1. Il Comune, nel rispetto delle priorità fissate all'articolo 8, entro il termine, predispone i calendari di utilizzo e le relative autorizzazioni d'uso.

2. La concessione degli impianti sportivi vale per le singole società che ne hanno fatto richiesta e non può essere ceduta ad altri.

3. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso di impianti diversi da quelli richiesti, purché idonei alla attività sportiva praticata, in funzione della disponibilità di spazio e orari e salvaguardando le politiche di sviluppo e promozione sportiva del Comune medesimo**.**

4. Il Comune si riserva di non dare la concessione a richiedenti ai quali sia stata revocata nell'anno precedente.

Art. 12
Sospensione e revoca delle concessioni

1. Il Comune dispone la sospensione temporanea della concessione nei seguenti casi:

   a) inagibilità degli impianti per ristrutturazioni o lavori di manutenzione in carico al comune o al gestore;

   b) inagibilità del terreno di gioco per gli impianti del gioco del calcio, per quanto riguarda le partite amichevoli e/o allenamenti straordinari.

2. Le sospensioni devono essere comunicate all'eventuale terzo gestore in forma scritta.

3. Le concessioni d'uso sono revocate nei seguenti casi:

   a) qualora si costatasse che la concessione è stata effettuata sulla base di notizie non veritiere comunicate dal richiedente, fatta salva la responsabilità per dichiarazione mendace;

   b) mancato pagamento, nei termini fissati, delle tariffe d'utilizzo degli impianti;

   c) mancata osservanza delle norme sancite nel presente regolamento;

   d) reiterata mancanza di correttezza da parte degli atleti e dei dirigenti del concessionario nell'utilizzo degli impianti e dei servizi annessi;

   e) ripetuto non utilizzo delle strutture concesse per un terzo della stagione sportiva in corso, indipendentemente dall'avvenuto pagamento.

   f) per qualsiasi altra causa riportata nel contratto di gestione degli impianti;

4. L'avvio del procedimento amministrativo di revoca viene comunicato al concessionario assegnandogli un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di

memorie o per richiedere un'audizione. Decorso il termine assegnato, il Responsabile del Settore, esaminate le eventuali memorie ed esperita l'audizione, se richiesta, emette il provvedimento di revoca della concessione o di archiviazione del procedimento.

Art. 13
Rinunce

1. Eventuali rinunce temporanee agli spazi assegnati dovranno essere comunicate in forma scritta all'Ufficio Sport del Comune con almeno 15 giorni di preavviso, in caso contrario saranno richiesti i pagamenti anche per i turni non utilizzati

2. Anche nel caso in cui il concessionario volesse rinunciare in via definitiva agli spazi assegnati deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Sport con almeno 15 giorni di preavviso rispetto al primo turno del quale non volesse usufruire, in caso contrario saranno richiesti i pagamenti per i turni non utilizzati. La rinuncia non esime tuttavia dall'obbligo del pagamento dell'intera tariffa prevista per lo spazio ottenuto in concessione per uso continuativo, per il periodo di due mesi successivi alla rinuncia comunicata nel modo prima indicato.

Art. 14
Tariffe e modalità di pagamento

1. Il Comune fissa le tariffe massime d'uso che vengono approvata dalla Giunta Comunale una volta all'anno;

2. L'importo economico dovuto per l'utilizzo degli impianti sportivi deve essere pagato, a cadenze periodiche, al Comune, nel caso di gestione diretta dell'impianto, o al terzo gestore, se previsto nel contratto o convenzione, sulla base della rendicontazione d'utilizzo presentata.

3. Per ragioni di carattere organizzativo potrà essere richiesta la corresponsione di acconti da versarsi anticipatamente, salvo conguaglio al termine della stagione sportiva.

CAPO IV
UTILIZZO

Art. 15
Accesso e utilizzo degli impianti

1. Gli atleti possono accedere agli spogliatoi trenta minuti prima dell'inizio del turno assegnato e devono lasciare liberi gli spogliatoi entro trenta minuti dal termine del turno.

2. Il montaggio e lo smontaggio delle specifiche attrezzature utilizzate deve avvenire nel tempo d'uso del turno assegnato e autorizzato.

3 I concessionari, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti nell'impianto.

4 La struttura, e i relativi spogliatoi, non potranno essere resi accessibili, nel caso di minori, se non alla presenza di un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società, associazione, classe o gruppo di utenti, per tutto il tempo di permanenza dei minori all'interno della struttura sportiva**.**

5 Il concessionario deve garantire, in modo continuativo, nei turni assegnatigli presso le palestre comunali e nell'impianto per il calcio, un numero minimo di 10 presenze e massimo di 25 presenze (data la capienza degli spogliatoi)**.**

6. Le palestre comunali rispetteranno i giorni di chiusura stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che saranno comunicati in via preventiva all'inizio dell'attività sportiva, salvo diversa disposizione dell'autorità scolastica.

Art. 16
Responsabilità

1. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose nello svolgimento delle attività nelle strutture sportive, fatto salvo i rischi RCT che restano a suo carico**.**

2. Il concessionario risponde al Comune e al terzo gestore, per qualsiasi danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo delle stesse. S'intende quindi che anche nel caso di incontri con altre squadre il concessionario è direttamente responsabile delle strutture, sia per i danni recati dagli atleti che per quelli recati dal pubblico. Il concessionario deve quindi predisporre un adeguato servizio di vigilanza. Il Comune, o il terzo gestore, nel caso vengano identificati i responsabili dei danni e questi non siano atleti o dirigenti del concessionario, hanno facoltà di rivalersi direttamente su di loro. Ne consegue che il concessionario dovrà tempestivamente segnalare tali eventi dolosi al terzo gestore, per consentire di addebitare il corrispettivo economico necessario a riparare i danni ai colpevoli e non al concessionario stesso.

3. I concessionari sono tenuti a far rispettare il presente regolamento ai propri atleti e dirigenti ed hanno altresì il dovere di controllare che il loro comportamento sia improntato ad elementari norme di educazione e rispetto del bene pubblico. In caso di mancata osservanza di quanto sopradetto, il comune potrà avvalersi della facoltà di revocare l'utilizzo, così come previsto nell'articolo 12.

Art. 17
Norme generali di comportamento

1. In tutti gli impianti sportivi è vietato fumare.

2. Nell'utilizzo degli impianti sportivi devono essere rispettate le seguenti regole:

   a) i partecipanti alle attività sportive devono accedere agli impianti esclusivamente con apposite calzature indossate all'interno dell'impianto stesso**;**

   b) è vietato montare e smontare attrezzature sportive se non autorizzati dal terzo gestore o dal Comune;

c) è vietato utilizzare gli impianti sportivi al di fuori degli orari autorizzati o svolgere attività diverse da quelle autorizzate;

d) è vietato introdurre automezzi, motocicli ed qualsiasi altro veicolo non autorizzato;

e) i rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori;

f) le associazioni e i gruppi sportivi sono tenuti a far rispettare il presente regolamento ad hanno altresì il dovere di controllare che il comportamento dei propri atleti sia improntato ad elementari norme di educazione**;**

g) l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertatata e riconosciuta dalla C.P.V.L.P.S. (Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo), pertanto coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno avere cura di limitare il numero degli spettatori a quello previsto nel verbale di agibilità rilasciato dal C.P.V.L.P.S.**;**

Inoltre le Società Sportive o Associazioni dovranno comunque attenersi a comportamenti atti a difendere e promuovere tra coloro che organizzano e divulgano la pratica sportiva in particolare le società sportive a diretto contatto con bambini, adolescenti, genitori , quei valori etici che ne costituiscono la forza ed il senso profondo del fare sport, nello specifico le società sportive, gli allenatori, lo staff tecnico, gli atleti che svolgono attività all'interno degli impianti sportivi del Comune di Cavriago:

a) devono rifiutare ogni forma di doping.
b) devono avere atteggiamenti di rispetto con le altre Società sportive, gli allenatori, lo staff tecnico, gli atleti che usufruiscono degli stessi impianti;
c) devono avere atteggiamenti di rispetto verso i giudici durante le gare, sicuri che le decisioni di questi ultimi siano sempre prese in buona fede ed obiettivamente;
d) devono tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato;
e) non devono esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per perseguimento dei soli risultati sportivi;
f) devono vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico nel contempo di una azione educativa e garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione;
g) devono incentivare e garantire l'inclusione sociale di soggetti con handicap fisico e/o cognitivo e soggetti con problematiche sociali e/o assistiti dai servizi sociali, laddove ci sia la possibilità di un possibile adeguato inserimento;

3. E' inoltre consigliato, in occasione di eventi con grande affluenza di pubblico, non vendere prodotti in lattina o in contenitore in vetro.

Art. 18
Uso occasionale per manifestazioni

1. Coloro che intendessero ottenere l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni occasionali, sportive e non, sono tenuti a presentare domanda scritta all'Ufficio Sport o direttamente al "terzo gestore" e per conoscenza all'Ufficio Sport del Comune in base a quanto indicato dalle convenzioni di gestione dell'impianto richiesto.
Tali richieste dovranno essere presentate con almeno 15 giorni di anticipo dalla data prevista per la manifestazione. Nella domanda dovranno essere elencate le caratteristiche e le finalità della manifestazione, il giorno o i giorni per cui si richiede la concessione e i relativi orari.

2. Il Comune si riserva di verificare, in accordo con l'eventuale terzo gestore, la disponibilità dell'impianto e, in ogni caso, per le manifestazioni extrasportive il Comune può decidere di non rilasciare la concessione con provvedimento adeguatamente motivato.

3. In generale nel caso che gli impianti sportivi siano utilizzati per svolgervi manifestazioni per le quali siano richieste specifiche licenze o autorizzazioni di pubblica sicurezza, sanitarie o di qualsiasi altro tipo, la relativa concessione è subordinata al possesso delle licenze e autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

4. Nel caso le manifestazioni prevedano l'accesso del pubblico su una pavimentazione o manto erboso particolarmente delicato, il Comune subordina l'assegnazione all'impegno da parte del concessionario a proteggerlo con idonee coperture ed, eventualmente, a prestare una idonea cauzione.

5. Il concessionario è tenuto a utilizzare gli impianti con tutte le cautele necessarie, in rapporto alla manifestazione, per evitare danni di qualsiasi genere; il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente senza riserve ed eccezioni per danni che dovessero derivare a persone o cose, tanto all'interno quanto all'esterno dell'impianto in occasione della manifestazione.

6. Il concessionario risponde nei confronti del Comune e del terzo gestore per tutti i danni agli impianti sportivi da chiunque arrecati, e quindi dovrà risarcire i danni che dovessero verificarsi in conseguenza e in dipendenza della concessione, prima, durante e dopo l'utilizzo degli impianti medesimi.

7. In ragione della tipologia della manifestazione il Comune può subordinare il rilascio della concessione alla presentazione di idonee polizze assicurative che coprano le responsabilità per i danni di cui ai commi 5 e 6.

8. Il concessionario ha l'obbligo al termine della manifestazione di lasciare l'impianto sportivo nelle medesime condizioni nelle quali gli è stato consegnato, fatta eccezione delle pulizie.

9. E' previsto il pagamento di un canone per lo svolgimento di manifestazioni, come fissato in apposito tariffario ridefinito annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 19

Sanzioni

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo17, comma 2, ove non configuri un reato o sia diversamente sanzionato, comporta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00.

2. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda agli articoli da 1 a 28 della legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Quando la violazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale il pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma della disposizioni vigenti in materia.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20
Disposizioni transitorie

1. Le convenzioni e i contratti per la concessione in gestione di impianti e strutture potranno riportare ulteriori e più dettagliate norme regolamentari relative ad aspetti specifici e particolari dei singoli impianti sportivi.

2. Le convenzioni e i contratti attualmente vigenti che riportano clausole in contrasto con il presente regolamento restano pienamente validi. Alla scadenza le nuove convenzioni o contratti dovranno essere adeguate al presente regolamento.

Art. 21
Verifica e controllo

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, tutti i controlli necessari a garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento degli Impianti Sportivi Comunali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 26.07.2006, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 29.06.2013.